

terzietà di fronte al contenzioso apertosi innanzi agli organi giurisdizionali? Quale sia la posizione del Governo? Se non ritenga dunque opportuno non dare l'autorizzazione per questa riconversione?

CARLO GIOVANARDI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Grazie Presidente...

PRESIDENTE. Signor ministro, abbia la pazienza di attendere che io ringrazi la collega e, quindi, le dia la parola. Prego, ministro Giovanardi, ha facoltà di rispondere.

CARLO GIOVANARDI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, si sono accavallati i ringraziamenti. Io ringraziavo lei per avermi dato la parola e lei ringraziava la collega, che anch'io ringrazio per la cortese domanda.

Innanzitutto, il Governo si prefigge due obiettivi principali: il primo è quello di diversificare e di mettere in sicurezza gli approvvigionamenti del nostro paese che, attualmente, dipendono totalmente dal petrolio e dal gas, dunque da importazioni da aree politicamente instabili; il secondo è quello relativo alla riduzione del costo dell'energia elettrica che, com'è noto, è tra i più alti d'Europa, a causa degli elevati prezzi dell'olio e dei gas soggetti a crisi internazionale.

In questo quadro, la centrale di Torre Valdaliga Nord, che va ad olio combustibile, fornisce il 5 per cento del fabbisogno di energia del nostro paese; dunque, si tratta di una centrale estremamente importante. Trasformandola da petrolio a carbone, viene abbattuto il 70 per cento dell'attuale inquinamento ambientale, in particolare: il 70 per cento in meno di ossido di azoto, il 70 per cento in meno di ossido di zolfo e il 70 per cento in meno di polveri. Si tratta dello stesso meccanismo attuato recentemente a Copenhagen, che è una città all'avanguardia per quanto riguarda l'ecologia.

Del resto, anche il referendum cui lei faceva riferimento ha registrato solo la partecipazione del 30 per cento della po-

polazione, quindi il risultato che lei sottolineava riguarda una minoranza di persone.

Tra l'altro, questa procedura autorizzativa coinvolge gli enti locali; infatti, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'intesa con la regione interessata e, nel corso del procedimento, tramite accesso alla conferenza dei servizi, sono obbligatoriamente raccolti i pareri motivati del comune e della provincia sul cui territorio ricade l'impianto.

Proprio recentemente, il 5 settembre, è stato sancito un accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, per l'esercizio di compiti e di funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica, in cui sono individuati criteri generali di valutazione dei progetti presentati per l'autorizzazione a definire linee comuni per l'espletamento dell'attività amministrativa, nella rispettiva competenza, in materia di produzione di energia elettrica.

Quindi, il Governo intende perseguire questa riconversione in quanto, se la situazione rimanesse tale, gli effetti di inquinamento per le popolazioni interessate sarebbero molto più gravi, mentre questa riconversione — con la tecnologia attuale e facendo riferimento alle esperienze più avanzate di paesi stranieri (ricordo ancora Copenaghen) — consente di abbattere l'attuale inquinamento nella misura del 70 per cento. Questo senza dimenticare gli evidenti benefici locali per il tipo di occupazione che un'attività di questo genere consente sul territorio.

PRESIDENTE. L'onorevole Deiana ha facoltà di replicare.

ELETTRA DEIANA. Il signor ministro non ha risposto al quesito sull'intervento del ministro delle attività produttive relativo ad una sua possibile intrusione nel contenzioso apertosi tra l'ENEL e i comuni che avevamo deciso di attuare il referendum consultivo. Si tratta di un problema relativo al funzionamento delle istituzioni e al ruolo di terzietà che le stesse devono avere rispetto ai contenziosi

che si aprono. Quindi, da questo punto di vista, non mi dichiaro affatto soddisfatta della risposta fornita dal ministro. Infatti, ci troviamo di fronte ad una deriva centralistica, che lede fortemente la sovranità delle popolazioni locali.

Il referendum consultivo ha visto la partecipazione del solo 30 per cento della popolazione, perché si è svolto in condizioni di non valorizzazione della scadenza. Tuttavia, 11 mila cittadini hanno espresso un giudizio negativo rispetto a quest'ipotesi di riconversione.

I comuni limitrofi a Civitavecchia, compreso quelli del viterbese, sono contrari alla proposta avanzata. La diversificazione e la riduzione del costo dell'energia rappresentano un asse positivo se a questa enunciazione corrispondono, poi, scelte appropriate che mettano come primo elemento la sicurezza della salute dei cittadini. E questo sicuramente non avviene con la riconversione proposta; potrebbe avvenire con una riconversione attraverso l'utilizzazione del metano, come ha chiesto l'80 per cento della cittadinanza di Civitavecchia con il referendum del 1989.

***(Iniziativa del Governo per fronteggiare l'emergenza provocata dalla recente eruzione dell'Etna - n. 3-01537)***

PRESIDENTE. L'onorevole Fatuzzo ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-01537 (vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 8).

FABIO FATUZZO. Signor Presidente, purtroppo, come è noto, sabato notte, a 15 mesi dall'ultima eruzione, l'Etna ha ripreso con inaudita violenza la sua attività, minacciando i centri che sono alle sue appendici e provocando disagi in tutta la provincia di Catania e nel capoluogo. L'eruzione è stata accompagnata dall'emissione di lava e di sabbia, che ha coperto tutta la zona viciniora, e da centinaia di scosse di terremoto, alcune delle quali, verificatesi ieri, del quinto grado della scala Richter, equivalente al settimo grado della scala Mercalli, che hanno provocato

gravissimi danni a Santa Venerina e ad Acireale. A Santa Venerina ci sono 1.400 sfollati e altri ancora ce ne sono ad Acireale; altri danni sono stati provocati anche nei paesi intorno all'Etna e nel capoluogo, specialmente nelle strutture più vetuste come, purtroppo, sono le scuole del capoluogo di Catania.

Inoltre, la sabbia ha coperto tutte le strade che costituiscono la viabilità interna della provincia di Catania e le strade comunali interne al capoluogo di Catania e ha costretto alla chiusura dell'aeroporto, come è ormai notorio.

PRESIDENTE. Onorevole Fatuzzo, la invito a concludere.

FABIO FATUZZO. Tutto questo ha portato, dal punto di vista economico, gravi danni immediati, per gli interventi che si devono effettuare, e gravi danni indotti per quel che riguarda le strutture turistiche distrutte. Si tratta delle ultime rimaste sull'Etna.

Vorremmo sapere quali sono gli interventi che il Governo ritiene di dover adottare per alleviare i danni determinatisi a causa di quest'ennesima eruzione dell'Etna.

PRESIDENTE. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, ha facoltà di rispondere.

CARLO GIOVANARDI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, non leggerò le tre pagine relative alle recentissime notizie delle ultime ore sugli eventi sismici e sullo stato dell'eruzione dell'Etna, ma le allegherò agli atti, perché in tre minuti non si fa in tempo. Vorrei, invece, rispondere sulla parte che riguarda gli interventi.

Il dipartimento della protezione civile, fin dal primo manifestarsi dell'evento, ha seguito costantemente l'evolversi della situazione, riunendo immediatamente l'unità di crisi del dipartimento per monitorare l'andamento del fenomeno in atto, in stretto contatto con tutte le strutture di protezione civile locali. Il capo del

dipartimento, accompagnato dal direttore dell'ufficio emergenze e dagli altri responsabili tecnici interessati, si è quindi recato sull'Etna per valutare personalmente la situazione e prendere parte alla riunioni di coordinamento tenutesi presso l'ufficio territoriale di Governo a Catania.

Nelle prime ore del 27 ottobre, presso la prefettura di Catania, è stato attivato il centro di coordinamento soccorsi e, presso i comuni di Linguaglossa, Nicolosi e Santa Venerina, sono stati costituiti i centri operativi misti, con compiti di coordinamento dell'attività di gestione dell'emergenza vulcanica nei territori dei comuni di Aci Catena, Trecastagni, Nicolosi, Linguaglossa, Sant'Alfio, Belpasso, Randazzo, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia e Piedimonte Etneo, mentre presso i comuni di Randazzo, Bronte, Maletto, Mascali, Nicolosi, Zafferana Etnea e Santa Venerina sono stati attivati anche i centri operativi comunali.

Il dipartimento della protezione civile ha messo a disposizione delle emergenze i propri mezzi aerei: tre elicotteri modelli S64, versione antincendio e versione trasporto, tre *Canadair* in servizio antincendio e due elicotteri A109 a disposizione dei tecnici per effettuare i sopralluoghi. Ciò ha consentito di effettuare un efficace intervento sull'incendio sviluppatosi nella foresta del cratere, in località Piano Provenzana, nel territorio comunale di Linguaglossa. Numerosi volontari hanno preso parte alle operazioni di emergenza nei comuni interessati dal fenomeno.

Dal pomeriggio del 27 fino al 31 ottobre l'aeroporto di Fontanarossa di Catania rimarrà chiuso al traffico a causa della caduta di ceneri prodotte dal vulcano. Data la situazione del comune di Catania, a seguito di ordinanza sindacale, dal 28 ottobre è stato disposto il divieto di circolazione a motocicli e ciclomotori e le attività scolastiche nel comune di Linguaglossa sono state sospese per i successivi due giorni. Inoltre, nel comune di Santa Venerina, alle falde dell'Etna, molti edifici sono stati lesionati dalla scossa di terremoto così pure nel comune di Acireale tanto che nella giornata di ieri, 29 ottobre,

si è provveduto a realizzare tendopoli per accogliere le circa mille persone sgombrate dalle loro abitazioni.

Il Governo, alla luce di questi fatti, ha deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, nel corso della riunione del Consiglio dei ministri convocata d'urgenza per ieri sera, nominando il capo dipartimento della protezione civile, dottor Bertolaso, commissario delegato. A seguito di ciò, non appena perverranno dati certi sulla quantificazione dei danni, di cui al momento non si è possesso, dato il continuo evolversi del fenomeno — devo dire, per quanto riguarda il vulcano, che l'eruzione è un fenomeno straordinario e terribile per le modalità in cui si va manifestando —, il dipartimento predisporrà un'ordinanza di protezione civile con la quale verranno previsti i primi urgenti interventi per fronteggiare l'emergenza in atto e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, individuando altresì le risorse finanziarie necessarie allo scopo.

Devo aggiungere anche la solidarietà al dottor Bertolaso e agli uomini della protezione civile per questo indegno sciacallaggio politico che da alcune parti è venuto rispetto all'intervento degli uomini della protezione civile, come se l'eruzione dell'Etna e il terremoto fossero fatti prevedibili. Si tratta di polemiche che sono scoppiate a 48 ore dall'inizio di questo fenomeno e che in ogni caso sono assolutamente penose per il modo in cui si stanno svolgendo.

**PRESIDENTE.** Signor ministro, debbo precisarle che non posso consentire il deposito agli atti della sua dichiarazione perché questa è una procedura orale.

**CARLO GIOVANARDI,** *Ministro per i rapporti con il Parlamento.* Allora, la consiglierò *brevi manu* agli interroganti.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Colgo anche l'occasione per ricordare che domani mattina alle ore 9 il Governo si presenterà in aula per un'informativa urgente su questo stesso drammatico fatto.

L'onorevole Catanoso, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare.

**BASILIO CATANOSO.** Signor Presidente, do atto al Governo della immediatezza dell'intervento e dei soccorsi. Proprio adesso vengo dalle zone in cui la protezione civile sta operando, dal mio territorio, e devo dire che i due fronti di emergenza di protezione civile — da una parte, quello dell'Etna, con l'eruzione, le colate laviche e la sabbia; dall'altra, il terremoto che ha messo diverse centinaia di famiglie nella condizione di essere sfollate — hanno messo in ginocchio diversi comuni del nostro territorio della zona dell'Etna e della provincia di Catania. Oggi abbiamo ricevuto la visita del ministro Prestigiaco — che ringrazio, come tutto il Governo — e del presidente della regione: fino ad oggi le istituzioni sono state vicine. È vero che da ieri mattina il dottor Bertolaso e il prefetto di Catania sono costantemente fino all'ora di pranzo lì sul posto per coordinare il tutto. C'è stata una immediata presenza dello Stato.

A questo punto, quello che servirà è l'attenzione futura, con l'erogazione dei fondi necessari per ripristinare le opere pubbliche e aiutare i privati sia per la ricostruzione sia per riaprire le numerose attività commerciali che sono andate distrutte o che sono rimaste bloccate da questa emergenza. La preoccupazione dei miei concittadini non è legata alla necessità o alla possibilità di interventi migliori — perché sono stati buoni quelli che vi sono stati finora — ma alla necessità e alla possibilità che tutto l'iter futuro per gli aiuti e la ricostruzione non ricordi più quello di tempi passati. Occorre che tali interventi ci mettano nella condizione di immaginare che dopo la immediatezza dei soccorsi si possa continuare con un iter preciso, che questo Governo, evidentemente, vuole seguire mantenendo un'attenzione particolarmente alta.

Quindi, la ringrazio per ora, e spero che il futuro dei miei concittadini possa essere positivo da questo punto di vista (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

**PRESIDENTE.** È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Sospendo la seduta che riprenderà alle 16,05.

**La seduta, sospesa alle 15,55, è ripresa alle 16,05.**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
PIER FERDINANDO CASINI**

### **Missioni.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Bono, Maroni, Stucchi, Tassone, Vendola e Viespoli sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessantaquattro, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Discussione della proposta di legge: S. 1578 — D'iniziativa del senatore Cirami: Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale (approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato) (3102-B) (ore 16,06).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato, d'iniziativa del senatore Cirami: Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale.

La ripartizione dei tempi della discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (*vedi calendario*).

**(Esame di questioni pregiudiziali  
— A.C. 3102-B)**

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del regolamento, sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Bressa ed altri n. 1 e Soda ed altri n. 2 (*vedi l'allegato A — A.C. 3102-B sezione 1*).

A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione.

A norma del comma 3, le questioni pregiudiziali possano essere illustrate per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti, purché appartenenti a gruppi diversi.

Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.

L'onorevole Bressa, al quale ricordo che ha dieci minuti a sua disposizione, ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale di costituzionalità n. 1.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, riscrivendo il comma 4 dell'articolo 47 del codice di procedura penale la maggioranza ha nuovamente commesso un errore. Sembra davvero che vi sia una sorta di dannazione; il proverbio che tutti noi, fin da bambini, abbiamo interiorizzato « sbagliando si impara » sembra non debba valere in nessun caso per questa maggioranza. L'errore che è stato commesso è grave ed apre una grave questione di legittimità costituzionale che, sicuramente, renderà questa nuova legge inapplicabile e quindi inefficace per i fini che questa maggioranza intende perseguire.

D'altro canto, questo è un film che abbiamo già visto con il provvedimento sulle rogatorie, sempre a maggiore testimonianza che sbagliando, questa maggioranza, non impara.

Perché si vengono a contrastare tre fondamentali articoli (il 13, il 24 e il 111) della nostra Costituzione? Questo provvedimento contrasta con l'articolo 13 per le ragioni che cercherò di sintetizzare. La

prima libertà che la Costituzione garantisce al singolo individuo è la libertà personale, perché tale libertà precede e condiziona tutte le altre rendendone possibile l'esplicazione. Per questo le garanzie ed i limiti della libertà personale sono uno dei cardini del nostro sistema costituzionale. Le garanzie a tutela della libertà personale si sostanziano, oltre che nell'individuazione specifica dei provvedimenti restrittivi adottabili, principalmente nella riserva di legge, nella riserva di giurisdizione, nonché nella garanzia dell'atto motivato.

Per espressa previsione costituzionale i provvedimenti restrittivi delle libertà personali sono sempre suscettibili di ricorso in Cassazione. La Corte ha sempre ribadito la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione, sempre subordinatamente all'osservanza del principio di legalità e all'esistenza della garanzia giurisdizionale. Da questo punto di vista vi è una giurisprudenza consolidata; la prima sentenza che affrontò tali questioni fu la n. 27 del 1959 e da allora ad oggi moltissime sentenze hanno confermato questo principio. Se poi poniamo attenzione alla questione dei termini massimi di carcerazione preventiva, la Costituzione ha inteso evitare che il sacrificio della libertà personale — cito dalla sentenza n. 64 del 1970 — sia interamente subordinato alle vicende del procedimento. Questa è la nostra Costituzione, questa è la giurisprudenza costante della Corte.

Il provvedimento in esame — la mitica legge Cirami —, per effetto del combinato disposto delle norme introdotte, rende violabile la libertà personale poiché non si capisce la sorte dei coimputati in un processo per il quale un imputato abbia chiesto la remissione per legittimo sospetto. Il provvedimento in esame non garantisce che la restrizione della libertà personale avvenga con atto motivato dall'autorità giudiziaria e secondo i modi previsti dalla legge. È per tale motivo che riteniamo vi sia una violazione dell'articolo 13, primo e secondo comma, della nostra Costituzione.

Perché il provvedimento in esame contrasta con l'articolo 24 della Costituzione?

Il diritto alla tutela giurisdizionale va annoverato — e cito un'altra sentenza della Corte costituzionale, la n. 18 del 1982 — tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale nel quale è intimamente connesso con lo stesso principio della democrazia il fatto di assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice ed un giudizio. Anche in questo caso, questa è la Costituzione e questa è la giurisprudenza costante della Corte costituzionale.

La proposta di legge al nostro esame prevede che la decisione che allunga i termini di custodia cautelare dipenda da un atto di natura tipicamente amministrativo e per di più insindacabile. Si evidenzia quindi, in tutta la sua limpidezza, una seconda violazione di norme fondamentali della nostra Costituzione: la violazione dell'articolo 24.

Perché, infine, il provvedimento contrasta con l'articolo 111 della Costituzione? Sulla regola di ricorribilità dei provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali vi è non solo giurisprudenza costante ed una dottrina infinita, ma ci soccorre anche in modo mirabile la discussione stessa avvenuta in sede di Assemblea costituente.

In quella sede veniva detto... Presidente...

PRESIDENTE. Prego, onorevole Bressa.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, non posso richiamare i colleghi all'ordine.

PRESIDENTE. Dovrei richiamare soprattutto i colleghi del suo gruppo, oltretutto tutti gli altri.

GIANCLAUDIO BRESSA. Li richiami pure.

PRESIDENTE. No, è necessario che tutti ascoltino. Il mio è un richiamo collettivo perché si tratta di un problema importante. Prego, onorevole Bressa.

GIANCLAUDIO BRESSA. Più che altro perché si fa fatica a parlare e non per altro.

PRESIDENTE. Ha ragione.

GIANCLAUDIO BRESSA. Dicevo che nell'Assemblea costituente si ritenne che la possibilità di far sempre ricorso alla Corte di cassazione fosse una delle più grandi garanzie conquistate da un regime democratico. La proposta di legge, con un lievissimo (ovviamente tra virgolette) tratto di penna, cancella questa fondamentale garanzia, prevedendo di limitare la libertà personale con un atto amministrativo che non è ricorribile in Cassazione.

Dovevate cambiare solo poche lettere: avete cambiato otto parole e siete riusciti ad entrare in contrasto con tre fondamentali articoli della Costituzione. Vi inviterei a riflettere su tale aspetto perché non riuscirete a raggiungere il risultato che vi immaginate di conseguire con il provvedimento in esame dal momento che verrà sicuramente eccitata la grave lesione di legittimità costituzionale presente nel testo. Ci ritroveremo da capo davanti alla Corte costituzionale a discutere di questioni così delicate.

Il ruolo del Parlamento non è quello di produrre comunque una legge, ma quello di approvare leggi coerenti che abbiano una legittimità costituzionale certa. Questo Parlamento si sta abituando, ormai da troppo tempo e per troppe volte, ad approvare pessime leggi che finiranno inevitabilmente davanti alla Corte costituzionale.

Gli ammonimenti lanciati nel corso di questo anno dai banchi dell'opposizione, le molte eccezioni di costituzionalità sollevate in merito ad altri provvedimenti stanno arrivando al pettine.

Se esaminate l'attività della Corte costituzionale e le sentenze pronunciate dalla stessa da alcuni mesi a questa parte, vi renderete conto che molte delle vostre leggi, approvate nei più svariati campi di interesse, sono state dichiarate incostituzionali.

Sarebbe utile per voi, per noi, per il paese, ma, soprattutto, per la dignità di

questo Parlamento che questo andazzo fosse definitivamente cancellato e che vi fosse più riflessione.

Lo ripeto ancora una volta: non serve approvare comunque una legge, occorre sapere fare buone leggi e voi, costantemente, date prova di non essere all'altezza di farlo (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Soda ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 2.

**ANTONIO SODA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei scusarmi con tutti se sarò, contrariamente a quanto di regola accade, più tecnico del solito. La sentenza n. 353 del 22 dicembre 1996 della Corte costituzionale ha affrontato un tema rilevante per la nostra questione, ma di carattere ancora più generale rispetto alla disciplina del legittimo sospetto. Di fronte alla possibile esistenza del giudice sospetto, la Corte si è prospettata la necessità di contemperare due principi: in primo luogo, come garantire l'imputato, ma anche la parte pubblica, nonché la vittima del reato, la parte civile, dal giudizio del giudice che possa essere stato raggiunto, anche per fattori ambientali, da una valutazione di non serenità, non libertà e non lealtà verso le parti.

Dall'altra, la Corte ha affrontato il tema della disciplina processuale di questo istituto in modo da evitare, per la possibile processuale interpretazione dell'istituto da parte dei soggetti del processo che conduca all'abuso, che tale abuso dell'istituto determini la paralisi del processo e, conseguentemente, la distruzione dell'essenza stessa della giurisdizione ovvero l'accertamento dei fatti e delle responsabilità di chi è chiamato a risponderne.

La Corte ha risposto che una disciplina legislativa che fosse suscettibile di possibile abuso non è conforme al principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione e deve essere dichiarata incostituzionale. Nel nuovo testo si prevede che le istanze di rimessione, purché siano presentate nel nostro caso dall'imputato

personalmente o da un suo procuratore speciale, siano state notificate entro il termine dei sette giorni successivi, giunte alla Suprema Corte di Cassazione, con provvedimento di assegnazione del primo presidente della Cassazione, vengono attribuita ad una delle sezioni della Corte diversa dalle sezioni unite e dalla sezione cosiddetta filtro.

Questo provvedimento del primo presidente della Cassazione produce immediati effetti sul processo, determinandone la sospensione, nel senso che i giudici, da quel momento ovvero da quando hanno ricevuto notizie dell'assegnazione dell'istanza ad una sezione diversa dalle sezioni unite e dalla sezione stralcio, o filtro, o di inammissibilità, sospendono il processo.

Se l'istanza è avanzata dall'imputato, i termini di custodia cautelare sono anch'essi sospesi e si può superare il termine di durata massima.

La stessa disciplina che ci accingiamo ad esaminare prevede che le istanze possano essere reiterate all'infinito, ad una sola condizione: che siano fondate su elementi nuovi, non elementi nuovi fondati, ma anche semplicemente diversi da quelli precedenti. Anche in questo caso, il presidente della Cassazione, verificata la forma dell'istanza ed il rispetto dei termini, notifica l'assegnazione a sezione diversa dalle sezioni unite e dalla sezione stralcio e l'effetto è, ancora una volta, la sospensione del processo, l'obbligo per il giudice di astenersi dal pronunciare la sentenza, la sospensione dei termini di custodia cautelare e il superamento dei termini di custodia massima. Quindi, con il meccanismo della riproposizione delle istanze di rimessione, in ogni sede che venisse designata, il processo sarebbe sospeso all'infinito, così da non arrivare mai all'accertamento delle responsabilità, all'accertamento della verità o della non verità dell'accusa!

Come ha scritto la Corte costituzionale, un istituto legislativo fonte di questo rischio, e cioè che non si giunga mai alla fine naturale del processo che è la sentenza, costituisce una disciplina illegittima,

irragionevole, che viola l'articolo 3 della Costituzione. L'irragionevolezza e l'arbitrarietà della legge: questa è una questione pregiudiziale di costituzionalità insuperabile!

Credo di non aver mai invocato, in quest'aula, l'intervento del Capo dello Stato; ritengo però sia necessario compiere una valutazione attenta di questo profilo, ove questa Camera procedesse nella sua strada, sorda ad ogni appello, perché è da tanto tempo che invitiamo a riflettere sulla impossibilità di dettare una disciplina che contiene in sé un meccanismo insidioso di abuso, che impedisce l'accertamento della verità e la risoluzione dei conflitti giurisdizionali con una sentenza. Una disciplina siffatta non può trovare spazio in nessun ordinamento democratico, non soltanto nell'ordinamento di uno Stato di diritto, ma io direi di più: non può trovare spazio neanche in uno Stato autoritario, assolutista, nepotista, cesarista, come quello che sta trascinandosi in questo paese!

L'onorevole Previti, in una lettera al *Corriere della Sera*, ha rivendicato il suo diritto ad essere giudicato da giudici imparziali, non raggiunti da nessun sospetto. Io sottoscrivo queste parole, ma egli deve porre l'accento sull'essere giudicati! Lei invece, onorevole Previti, sta favorendo la nascita di una legge che non porterà mai ad un giudizio, perché prevedendo la moltiplicazione delle istanze di rimessione, tutte con l'effetto di sospensione del processo, non si arriverà mai alla sentenza! Mai! Perché i suoi legali, con elementi nuovi da sollevare, oggi a Milano, domani a Brescia, dopodomani a Venezia, poi a Firenze e poi a Palermo, esauriranno le corti distrettuali italiane prima di trovare un giudice che vada bene all'onorevole Previti!

Questa è l'insidia di questa legge e non il meccanismo, sia pure generico, del giusto sospetto che non avete voluto determinare e che pure presenta profili di illegittimità costituzionale! Ad essi, però, si potrebbe obiettare che saranno i giudici ad interpretare la nozione di legittimo sospetto.

Ma quando i giudici si troveranno di fronte ad una sequenza, ad una teoria, ad una cadenza sistematica di nuove — lo ripeto —, nuove istanze, con elementi nuovi (la fantasia dei giuristi, soprattutto di quelli dalle toghe eccelse, è infinita), quando si presenteranno nuove istanze, con le relative motivazioni apparentemente nuove, tutte con l'effetto di produrre la sospensione del processo e l'impedimento al giudice di pronunciare sentenza, arriveremo — mi auguro fra cento anni — alla finale declaratoria di estinzione del processo per morte del reo! Questo accadrà, soltanto! Tra cento anni, ho detto, onorevole Previti!

Signor Presidente della Camera, lei è anche il Presidente delle garanzie dell'ordinamento. La Corte costituzionale ha ribadito che un istituto, fonte di abuso, che impedisca la pronuncia delle sentenze, non trova spazio nel nostro ordinamento! In questa proposta di legge si prevede un meccanismo in virtù del quale giammai si arriverà alla sentenza, se non a quella, fra cento anni, di estinzione per morte del reo. Credo che l'Italia non possa augurarsi ciò, perché il nostro paese ha diritto di sapere se i suoi giudici sono stati corrotti. La corruzione giudiziaria, infatti, è uno dei reati che incrina i meccanismi di funzionamento dello Stato di diritto.

Rivolgo un appello a quelle che ritengo, per l'ennesima volta, essere le coscienze libere di questo Parlamento: che riflettano, riflettano, riflettano e non consegnino questa pagina ingloriosa agli atti del Parlamento italiano (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*)!

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** Signor Presidente, le questioni pregiudiziali che abbiamo presentato non riguardano genericamente soltanto la proposta di legge complessiva al nostro esame, poiché siamo ben consapevoli di essere alla seconda lettura del provvedimento e di dover attirare l'atten-

zione di quest'Assemblea, in particolare, sui profili di modifica che il Senato ha apportato e, in relazione a queste modifiche, sul contesto del provvedimento nel suo insieme. Non abbiamo, dunque, riprodotto genericamente le questioni pregiudiziali che abbiamo già discusso in quest'aula; sarebbe stato persino irrituale sotto il profilo procedurale.

Riteniamo che, così com'è il testo posto oggi alla nostra attenzione, con le ulteriori modifiche che ha prospettato il Senato, siamo di fronte alla violazione — come i colleghi Bressa e Soda hanno, poco fa, ben motivato — di molteplici articoli della Costituzione: 3, 13 (primo e secondo comma), 24 (primo comma) e 111 sotto diversi profili, sia sotto quello della ragionevole durata, prevista dal secondo comma, sia sotto il profilo del settimo comma che prevede l'impugnabilità ed ovviamente le motivazioni per i provvedimenti che qui, invece, sono previsti in forma automatica. Infatti, questa proposta di legge modifica l'articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo, al comma 4 dello stesso, che « sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1 ». Questa è proprio la modifica introdotta al Senato. La norma stabilisce in tal modo una sospensione automatica *ex lege* dei termini di durata massima della custodia cautelare derivante dalla sospensione del processo per rimesione.

La norma non prevede che la sospensione dei termini della durata massima della custodia cautelare venga disposta con provvedimento giurisdizionale, appellabile o ricorribile ai sensi del settimo comma dell'articolo 111 della Costituzione che ho appena ricordato.

Nel caso in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 47, secondo comma, del codice di procedura penale, la decisione che allunga i termini di custodia cautelare, incidendo sulla libertà personale dell'imputato, è adottata, invece, sulla base di un provvedimento di natura amministrativa del presidente della Corte di cassazione. In questo modo, a nostro parere, vengono violati l'articolo 13, primo e secondo

comma, l'articolo 24, primo comma e, sotto questo profilo, l'articolo 111, settimo comma, della Costituzione.

Inoltre, mentre il comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, come modificato dalla proposta di legge in esame, prevede che « Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di Cassazione che la richiesta di rimesione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1 », il successivo comma 4 prevede che « in caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1 », ovvero i termini di durata massima della custodia cautelare.

Di conseguenza, la sospensione del processo ed il superamento dei termini di custodia cautelare sono fondati, come ho già detto trattando di altro profilo poco fa, su di un mero provvedimento di assegnazione — amministrativo, non giurisdizionale — del processo stesso ad una sezione della Corte di cassazione diversa dalle sezioni unite e dalla sezione di cui all'articolo 610, comma 1, adottato dal presidente della Corte di Cassazione, che deve rilevare esclusivamente l'esistenza o meno di una causa di ammissibilità della richiesta sotto il profilo, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del codice di procedura penale (non modificato da questa proposta di legge), dell'osservanza della forma della richiesta e del termine di notifica della stessa.

In sostanza, colleghi, il processo e, conseguentemente, i termini massimi di custodia cautelare sono sospesi in virtù di un provvedimento adottato dal presidente della Cassazione, che limita il proprio esame alla forma ed ai termini della richiesta.

Il comma 2 dell'articolo 49 del codice di procedura penale stabilisce, a sua volta, che « l'ordinanza che rigetta o dichiara

inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce» — lo ricordava il collega Soda poco fa — «che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi», di modo che anche le successive, reiterate e, potenzialmente, infinite richieste rispetto alla prima, purché presentate nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 46, verranno assegnate dal presidente della Corte di cassazione — ripeto, con atto amministrativo — a sezione diversa dalle sezioni unite o dalla sezione di cui al comma 1 dell'articolo 610 e, di conseguenza, produrranno automaticamente la sospensione del processo. La semplice prospettazione di elementi nuovi, anche se manifestamente infondati, con abuso processuale dell'istituto della rimessione, comporta la possibilità di infinite istanze, tutte con l'effetto automatico di paralizzare il processo e di rinviare all'infinito la decisione.

In conclusione, questo meccanismo legislativo ripropone, in forme aggravate, quel possibile abuso processuale dell'istituto della rimessione a cui si era riferita la Corte costituzionale con la sentenza n. 353 del 1996, innumerevoli volte citata. Con quella sentenza, la Corte aveva inteso ovviare, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47 del codice di procedura penale...

PRESIDENTE. Onorevole Boato...

MARCO BOATO. ...nella parte in cui faceva divieto al giudice di pronunciare sentenza, in caso di richiesta di rimessione, fino a che non fosse intervenuta l'ordinanza che avesse dichiarato inammissibile o rigettato la richiesta, proprio sul presupposto che «il possibile abuso processuale determina la paralisi del procedimento», con la necessità, quindi, di «rimuovere la fonte di tali rischi».

Dunque, la disciplina dettata sulla sospensione del processo si pone — come, del resto, era già stato rilevato dalla Corte costituzionale — in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui, in termini generali, all'articolo 3 della Costituzione, tanto più ora che, a seguito della modifica

che quasi unanimemente abbiamo introdotto nella scorsa legislatura all'articolo 111 della Costituzione medesima, il principio della ragionevole durata del processo, posto a tutela sia dell'imputato sia delle altre parti private, in particolare...

PRESIDENTE. Onorevole Boato, ha già parlato otto minuti!

MARCO BOATO. ...delle vittime del reato, è valore espressamente assunto a rilievo costituzionale.

Questi sono i motivi per cui riteniamo che la proposta di legge al nostro esame violi gli articoli 3, 13, 24 e 111 della Costituzione. Quindi, vi proponiamo di votare a favore delle pregiudiziali di costituzionalità da noi presentate. Grazie per la proroga, signor Presidente (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, intervengo soltanto per rivolgere la richiesta di votazione a scrutinio segreto sulle questioni pregiudiziali. Infatti, lei l'ultima volta ci ha richiesto formalmente di rivolgere questa richiesta in anticipo.

PRESIDENTE. Sì, la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Palma. Ne ha facoltà.

NITTO FRANCESCO PALMA. Signor Presidente, dico subito che le pregiudiziali di costituzionalità sono infondate e in quanto tali devono essere respinte. Assunta così in premessa la conclusione, secondo una recente moda, vengo subito al merito delle tesi esposte.

Avete affermato, contrariamente al vero, che la sospensione dei termini di custodia cautelare non discenderebbe da un provvedimento, non essendo questo

previsto dalla nuova normativa. Contrariamente al vero, perché dovrete sapere, se mai lo avete letto, che l'articolo 47 del codice di procedura penale, comma 1, prevede che la sospensione viene dichiarata con ordinanza e che in quell'ordinanza troverà sede anche la sospensione dei termini di custodia cautelare. Se ciò non bastasse, sarebbe sufficiente ricordarvi che nell'articolo 47, comma 4, ultima parte, è previsto il richiamo all'articolo 304 del codice di procedura penale che, per l'appunto, prevede che la sospensione di termini di custodia cautelare venga disposta con ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 310.

Contrariamente al vero, onorevole Soda, affermate che il meccanismo ipotizzato dall'articolo 49 nel consentire la reiterazione delle richieste potrebbe comportare, in via evidentemente estrema, la stasi del processo e richiamate, sia pure impropriamente, a mio avviso, quella sentenza n. 353 del 1996, con cui si pervenne all'abrogazione del pregresso articolo 45. Ma quella normativa, onorevole Soda, ella lo sa bene, sanciva un principio; infatti, la sospensione del processo soddisfaceva l'esigenza di far rimanere il potere di decidere in capo al giudice, che è estraneo agli interessi in gioco. Un principio questo che è stato richiamato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza del 9 gennaio del 1997 ed è stato ulteriormente confermato nella sentenza n. 10 del 1997; esso, addirittura, trova ulteriore conferma nella proposta di legge atto Camera n. 199 che gli onorevoli Folena, Bonito e Lucidi ebbero a presentare nella XIII legislatura.

Qual è il problema? Il problema, che venne risolto dalla Corte costituzionale con la sentenza del 1996, è che la sospensione del processo non poteva conseguire alla presentazione di istanze basate su motivi solo apparentemente nuovi. Ed ella sa, onorevole Soda, che la disciplina prevista dagli articoli 47 e 49 della nuova disciplina escludono la possibilità che la sospensione possa conseguire ad istanze aventi contenuto ostruzionistico. In tal senso è la norma dell'articolo 47, comma 2, nella parte in cui prevede che il giudice,

anche nei casi di sospensione obbligatoria, possa decidere di andare oltre quando la richiesta si fondi su motivi già affrontati.

La realtà, colleghi dell'opposizione, è che con questa legge noi vogliamo riconoscere a tutti i cittadini il diritto ad essere giudicati da un giudice che sia in linea con l'articolo 111 della Costituzione, un diritto che lo stesso onorevole Soda richiamava anche se, e non ne capisco la ragione, escludeva dal novero dei cittadini aventi diritto l'onorevole Previti.

Credo che tutte le argomentazioni che ho cercato di esporre vi siano note quanto, e forse più che a me; credo altresì che le vostre pregiudiziali siano soltanto dei pretesti in base ai quali voi fate finta di non sapere quanto fin qui detto e, sodali con chi, sul nulla, ha platealmente delegittimato la suprema Corte di cassazione, perseguite l'unico vero obiettivo che vi interessa: che in un determinato processo il potere di decidere resti in capo a chi, essendo sospetto, non è un giudice e che, in quel determinato processo, venga emessa, a tutti i costi, una decisione che, sentenza solo apparentemente, quindi non-sentenza, costituisca e rappresenti, nei vostri troppo ispirati *desiderata*, un mero fatto, per le vostre propagandistiche strumentalizzazioni che, purtroppo, a mio avviso, costituiscono il solo oggetto della vostra politica (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo al voto.

Vi prego severe ciascuno al proprio posto e, se possibile, in modo da consentirmi la visione dell'aula.

Passiamo alla votazione, a scrutinio segreto, le questioni pregiudiziali di costituzionalità Bressa n. 1 e Soda n. 2. Ricordo che l'eventuale approvazione delle questioni pregiudiziali determinerebbe la bocciatura della proposta di legge. Pertanto chi è favorevole alla proposta di legge deve esprimere un voto contrario, chi è contrario deve esprimere un voto favorevole.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni

pregiudiziali Bressa ed altri n. 1 e Soda ed altri n. 2.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni – Applausi del deputato Duca che dice: « Bravi »*).

(Presenti e Votanti .....	498
Maggioranza .....	250
Voti favorevoli .....	218
Voti contrari .....	280).

Prendo atto che gli onorevoli Paolone e Santanchè non sono riusciti a votare.

Prima di passare alla discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato avverto che, come era stato richiesto da alcuni deputati, domani, alle ore 9, verrà un rappresentante del Governo per un'informativa sulle vicende dell'eruzione dell'Etna e della situazione della provincia di Catania.

***(Discussione sulle linee generali  
– A.C. 3102-B)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare della Margherita, DL-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Informo che la I Commissione (Affari costituzionali) e la II Commissione (Giustizia) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

La relatrice per la II Commissione, onorevole Bertolini, ha facoltà di svolgere la relazione.

ISABELLA BERTOLINI, *Relatore per la II Commissione*. Il provvedimento in esame, la cosiddetta legge Cirami, ci viene rimandato dal Senato a seguito di una

modifica introdotta al testo già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che riguarda l'articolo 47 del codice di procedura penale in relazione alla sospensione dei termini della custodia cautelare.

L'altro ramo del Parlamento ha infatti ritenuto opportuno puntualizzare che, nel caso in cui il giudizio di merito sia sospeso a seguito della presentazione di una richiesta di rimessione del processo formulata dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale. Il Senato è pertanto intervenuto su un profilo della disciplina dell'istituto della rimessione già modificato dalla Camera, la quale, a sua volta, aveva ritenuto inadeguata la formulazione contenuta nel testo approvato in prima lettura dal Senato, che prevedeva espressamente la sospensione dei termini di cui all'articolo 303 del codice di procedura penale nel caso di richiesta di rimessione proposta dall'imputato.

Tale formulazione, ed in particolare il generico riferimento all'articolo 303 e, quindi, implicitamente, a tutti i suoi commi, aveva suscitato talune perplessità, in quanto si sarebbe potuto ritenere che fossero sospesi anche i termini massimi della custodia cautelare, previsti dal comma 4 dello stesso articolo 303, e ciò in contrasto con il principio costituzionale secondo cui la legge deve stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva.

La Camera, in prima lettura, riteneva pertanto opportuno circoscrivere l'ambito di applicazione della norma alla sola sospensione dei termini di custodia cautelare di cui al comma 1 che, per ogni fase del procedimento e del processo penale, prevede determinati termini massimi proporzionati alla gravità dell'imputazione o della condanna.

La Camera non ha fatto altro che limitare, quindi, la sospensione ai termini di fase, anche se, ad avviso del Senato, la riformulazione della norma ha finito per incidere sulla sua precisione, in quanto, non prevedendo espressamente la sospensione dei termini di custodia cautelare, si

prestava ad essere interpretata nel senso dell'esclusione della sospensione di tali termini.

Al riguardo appare comunque opportuno sottolineare che, ad avviso della relatrice, ferma restando l'opportunità — per ragioni di chiarezza interpretativa — della modifica apportata dal Senato in seconda lettura, le perplessità sul testo approvato dalla Camera potevano essere comunque superate attraverso un'interpretazione complessiva della norma. È sufficiente osservare, infatti, che l'articolo 47, comma 4, al secondo periodo, stabiliva testualmente che « la prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso », presupponendo, quindi, la previa sospensione di tali termini.

Pertanto, già dal testo approvato in prima lettura dalla Camera risultava la sospensione dei termini della custodia cautelare, previsti dal comma 1 dell'articolo 303 del codice di procedura penale. È comunque evidente che la marginale modifica introdotta dal Senato rende più chiara la norma, eliminando, fin dall'origine, qualsiasi dubbio interpretativo.

Per quanto riguarda le questioni emerse nel corso dell'esame in Commissione, in primo luogo è stata sottolineata da alcuni deputati la non marginalità della modifica introdotta dal Senato in considerazione del fatto che, mentre il testo approvato dalla Camera faceva riferimento all'applicazione dei termini di custodia cautelare, quello modificato dal Senato prevede espressamente la sospensione di tali termini.

È bene rilevare, come già osservato in precedenza, che in nessun modo, in sede di applicazione della norma, ci si sarebbe potuti limitare ad una interpretazione letterale della disposizione in esame che avrebbe portato ad escludere la sospensione dei termini di fase della custodia cautelare, e ciò perché da un'interpretazione sistematica del provvedimento, come approvato dalla Camera, si evince, infatti, la sospensione dei termini in questione.

Per quanto riguarda poi l'ulteriore questione attinente alla mancata definizione dello strumento attraverso il quale proce-

dere alla sospensione dei termini della custodia cautelare da parte del giudice, si sottolinea che non esiste al riguardo alcuna lacuna normativa, poiché tale questione è disciplinata dal successivo articolo 304 del codice di procedura penale, espressamente richiamato dall'ultimo periodo del comma 4, capoverso « Articolo 47 » del provvedimento in esame.

In relazione, poi, ai rilievi riguardanti il rischio dell'eccessivo prolungamento del periodo di carcerazione, dovuti all'asserita sospensione *ex lege* dei termini di fase della custodia cautelare, occorre ribadire che la limitazione della sospensione riguarda esclusivamente i termini di fase e non i termini massimi previsti dal comma 4, con la conseguenza che, a fronte di un giudizio di rimessione eccessivamente lungo, in nessun modo possono essere compromessi i termini massimi di custodia cautelare previsti dal codice di procedura penale nel rispetto dell'articolo 13 della Costituzione.

Nel corso dell'esame degli emendamenti presentati nelle Commissioni alcuni deputati hanno, inoltre, osservato che sarebbe stato più corretto prevedere la sospensione di tutti i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale e, quindi, sia dei termini parziali sia dei termini complessivi delle misure coercitive, ritenendo che ciò non avrebbe contrastato con il principio di cui all'articolo 13 della Costituzione. In tale ipotesi, si sarebbe, infatti, applicata la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 304 del codice di procedura penale che disciplina i termini di sospensione della custodia cautelare.

In merito a tale obiezione, è necessario precisare che la disposizione da ultimo richiamata non rappresenta una ripetizione del comma 4 dell'articolo 303 e non può, pertanto, invocarsi quale norma generale a tutela della salvaguardia del principio costituzionale secondo cui la legge stabilisce i termini massimi della custodia cautelare, principio questo garantito proprio dalla disposizione prevista dal comma 4 dell'articolo 303 del codice di procedura penale.

Diversamente, si dovrebbe ritenere, paradossalmente, che il legislatore abbia voluto esprimere un medesimo concetto con due formule distinte, circostanza questa non solo irragionevole da un punto di vista legislativo, ma soprattutto non conforme ad una corretta interpretazione delle disposizioni in questione.

A tale proposito, si osserva che l'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale che disciplina la sospensione dei termini di custodia cautelare, consentendo di protrarre lo stato della custodia cautelare prima di un definitivo accertamento della responsabilità penale, appare insuscettibile di interpretazione analogica relativamente alle ipotesi di sospensione ivi indicate e ai relativi termini di durata massima della sospensione dei termini della custodia cautelare, così come sancito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 298 del 1994.

Appare, quindi, chiaro che, con riferimento alla disciplina della rimessione del processo, in assenza della disposizione generale prevista dal quarto comma dell'articolo 303, non sarebbe possibile invocare la disposizione speciale di cui al quarto comma dell'articolo 304, che in relazione ad ipotesi tassativamente indicate, tra le quali non rientra quella della rimessione del processo, prevede termini massimi della custodia cautelare.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
PUBLIO FIORI (*ore 16,50*)

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore per la I Commissione, onorevole Anedda, e il rappresentante del Governo si riservano di intervenire in sede di replica.

È iscritto a parlare l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, la discussione che si è svolta alla Camera e al Senato nelle ultime settimane su questo provvedimento un merito lo ha avuto. È risultato chiaro a tutti, all'interno del Parlamento e anche nel paese, che questo provvedimento nasce per rispon-

dere ad esigenze processuali di specifici imputati che siedono anche in quest'aula. Ciò è risultato chiaro, grazie alle stesse dichiarazioni rese in Parlamento e al di fuori di quest'aula dai proponenti di questa proposta di legge o da coloro che l'hanno sostenuta.

Tuttavia, questo che è il peccato originale del provvedimento in discussione e che fonda uno dei motivi della nostra ferma opposizione ad esso (oltre a quelli di merito che abbiamo ben sviluppato in questo periodo) ha portato a due conseguenze: la lotta contro il tempo ingaggiata dai presentatori e dai sostenitori di questa proposta di legge per farla approvare prima della fine del processo che si svolge a Milano nei confronti, tra gli altri, dell'onorevole Previti e un dibattito parlamentare falsato. Anche quello che si è svolto in questa sede, alla Camera, è un dibattito parlamentare falsato, perché frutto di mediazioni. Il risultato che ne è derivato è stato un testo frutto di mediazioni avvenute al di fuori del Parlamento e al di fuori di un confronto sul merito del provvedimento, che abbiamo cercato di avere alla Camera, soprattutto nella discussione in Commissione.

Il testo licenziato dalla Camera è frutto di mediazioni esterne, avvenute fuori da questa sede. È frutto di emendamenti presentati dai relatori ma che, per loro stessa ammissione, hanno ricevuto da mani ignote e presumibilmente esterne al Parlamento.

Il ruolo delle Commissioni riunite e l'insostituibile vaglio nel merito, anche dal punto di vista tecnico, della Commissione ne sono risultati del tutto impoveriti. Mi riferisco al fatto che, dopo quaranta giorni di discussione approfondita in Commissione, abbiamo ricevuto il quarantunesimo giorno un cosiddetto maxiemendamento che riscriveva tutto il provvedimento ed abbiamo avuto poche ore di tempo per interloquire su di esso anche presentando emendamenti. Il peccato originale di questa legge, la fretta che la maggioranza ha imposto nel suo esame ed il dibattito falsato che ne è conseguito hanno determinato un'umiliazione — non esito a dirlo

— del dibattito parlamentare e della nostra funzione di legislatori strumentalizzata a fini processuali di singoli imputati.

Oltre a tali conseguenze gravissime sul piano politico ed istituzionale sono evidenti i riflessi sulla qualità del prodotto finale. Si tratta di un risultato scadente, anche dal punto di vista tecnico. I pasticci sono sotto gli occhi di tutti. Qualcuno all'interno della maggioranza ha anche lamentato che, a forza di riscritture, questa legge rischia addirittura di non ottenere il risultato per cui era stata scritta dalla maggioranza. Tuttavia, non è di questo che noi francamente ci preoccupiamo e lasciamo volentieri queste preoccupazioni alla maggioranza stessa ed ai promotori di questa legge.

Il relatore oggi ci ha parlato, anche in Commissione, di una marginale modifica che il Senato ha ritenuto opportuno effettuare sul testo...

**PRESIDENTE.** Le chiedo scusa, onorevole Kessler. Colleghi vi pregherei di un po' di attenzione e di silenzio. C'è un collega che sta parlando.

Prego, onorevole Kessler.

**GIOVANNI KESSLER.** La ringrazio, signor Presidente.

Come dicevo, il risultato finale non poteva che essere imperfetto e viziato. Il Senato, onorevole relatore, non ha ritenuto opportuno apportare una marginale modifica: ciò mi sembra una sottovalutazione di quanto avvenuto. Il Senato ha ritenuto necessario rimandarci indietro il provvedimento per una modifica a 180 gradi di una specifica disciplina, cioè quella degli effetti della sospensione del processo sui termini di custodia cautelare dell'imputato. L'espressione del testo licenziato dalla Camera « si applica l'articolo 303, comma 1 » è stata capovolta dal Senato in « sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1 ». La disciplina della Camera prevedeva il mero rispetto dei termini; il Senato ha detto che i termini si sospendono, dunque si allungano.

Siamo favorevoli al principio sottostante tale modifica, anzi lo avevamo ad-

dirittura proposto noi alla Camera, inascoltati. Ciò evita l'uso strumentale, da parte di imputati sottoposti a misure di custodia cautelare, di istanze di rimessione e della conseguente sospensione del processo. Ma, rammendando su rattoppi già fatti in precedenza, nasce un nuovo problema: la mera sospensione dei termini di cui all'articolo 303 crea un nuovo caso di sospensione *ex lege* dei termini di custodia cautelare, che deriva direttamente dall'istanza di rimessione del processo da parte di un imputato. Si tratta dunque di un caso di sospensione automatica e quindi di un allungamento automatico dei termini di custodia cautelare dell'imputato, in virtù di una sua scelta processuale.

Il testo della norma è al riguardo chiarissimo: in caso di sospensione del processo (richiesta dall'imputato) sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. Non è previsto il passaggio dell'ordinanza del giudice, impugnabile dall'imputato stesso. Ciò determina, signori, il primo grave problema costituzionale e tecnico di questa modifica, effettuata anch'essa frettolosamente dal Senato, anch'essa — non a caso — senza un approfondito dibattito tecnico in sede di Commissione. È stata una modifica introdotta dall'Assemblea del Senato anche avventurosamente, attraverso la modifica di emendamenti presentati, e sempre con la fretta e direi anche con l'approssimazione che ha contraddistinto fin dall'inizio il processo di formazione di questa norma. Ci si è dimenticati che è necessaria un'autonoma determinazione del giudice, impugnabile da parte dell'imputato. Da qui, la violazione dell'articolo 111, comma 7, della Costituzione, di cui abbiamo già detto nell'illustrare le questioni pregiudiziali.

La risposta debole che abbiamo avuto dal relatore ed oggi anche dall'onorevole Palma è la seguente. Essi ci dicono che nell'articolo 47, comma 4, è scritto: si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304. Poiché sono stato invitato a leggere l'ultima parte dell'articolo 47, comma 4, invito allora il relatore a leggere l'articolo 304. Cosa vuol dire: si

osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304? Quali disposizioni dell'articolo 304 (che statuisce diverse previsioni specifiche, che però si riferiscono a fattispecie altrettanto specifiche e tutte diverse da quella del caso in questione)?

Pertanto a nostro avviso non vi è dubbio che non si può applicare la disciplina (e poi quale?) dell'articolo 304 al caso che ci compete. Dunque, quanto introdotto dal Senato rappresenta un caso di allungamento automatico dei termini di custodia cautelare, senza alcuna garanzia giurisdizionale per l'imputato in custodia cautelare.

Questo allungamento automatico dei termini di custodia cautelare è poi tanto più grave quando, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del codice di procedura penale, così come modificato dalla cosiddetta legge Cirami, questo allungamento dei termini di custodia cautelare dovesse derivare addirittura da un provvedimento meramente amministrativo, organizzatorio, del primo presidente della Corte di cassazione, che indirizza all'una o all'altra sezione l'istanza di rimessione. In quel caso vi sarebbe un allungamento dei termini di custodia cautelare determinato da un provvedimento amministrativo, cosa davvero aberrante dal punto di vista costituzionale, ma anche dal punto di vista sostanziale, per i diritti dell'imputato. Questo è il mostro giuridico creato dalla correzione, dal rattoppo del rattoppo da parte del Senato, che noi qui portiamo alla vostra attenzione, denunciandolo in questa sede di discussione sulle linee generali.

Vi è un'altra dimenticanza nella correzione apportata dal Senato. Quando si dice: se la richiesta è stata proposta dall'imputato sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1, a chi esattamente ci si riferisce nel caso in cui vi siano più coimputati sottoposti a misura cautelare? Ci si riferisce ai termini di custodia cautelare solamente dell'imputato che ha proposto l'istanza di rimessione o ci si riferisce anche ai termini di custodia cautelare dei coimputati in custodia.

Questa domanda l'abbiamo già posta, in Commissione, ai relatori e non abbiamo ricevuto alcuna risposta; anche oggi non abbiamo avuto nessuna risposta.

Provo, dunque, a fornire due risposte. Se questa norma, così mal scritta, si riferisce esclusivamente alla custodia cautelare di chi ha fatto la richiesta, provate ad immaginare cosa succederebbe nei casi di maxiprocessi contro la criminalità organizzata, quando vi è una pluralità di imputati in stato di custodia cautelare e uno di questi — il « picciotto » più sfortunato o quello che rischia meno — viene invitato dai suoi compagni a fare la richiesta di rimessione.

Dunque, si sospende il processo, si sospendono i termini di custodia cautelare solo di colui che ha fatto la richiesta e tutti gli altri ne approfittano per uscire dalla custodia cautelare per darsi, magari, alla macchia. In questo caso, tale modifica non sarebbe servita a nulla, sarebbe stata una presa in giro.

Se, poi, si dovesse interpretare questa norma come un allungamento dei termini per tutti i coimputati in stato di custodia cautelare, ne deriverebbe una conseguenza altrettanto grave dal punto di vista sostanziale, in quanto la scelta processuale di un imputato finirebbe col danneggiare anche gli altri coimputati che, per avventura, potrebbero non dividerla, scegliendo la celebrazione immediata del processo.

Questo problema nasce dalla modifica apportata dal Senato alla quale dobbiamo fornire una risposta in quanto, da un lato, ne va dell'efficienza del processo e, dall'altro, ne va dei diritti di libertà degli imputati.

Su tale problematica abbiamo presentato degli emendamenti — che, naturalmente, illustreremo in sede di esame degli stessi — per trovare una soluzione a tale situazione. Il nostro è stato definito, un po' ironicamente, una sorta di « soccorso rosso » a questo provvedimento.

Comunque, colleghi, al di là dell'ironia, vedrete che le nostre proposte emendative non cercano di ribaltare un risultato politico o di cambiare questa proposta di legge affinché non ottenga i risultati che si